

COMUNE CASTELFRANCO DI SOTTO

Provincia di Pisa



REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL
D.LGS. 175/2016

ALLEGATO A

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, integrato con le disposizioni correttive recata dal D.lgs n.100/2017, disciplina un procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, che si affianca, una tantum, a quello periodico, imposto annualmente dall'art. 20. **La norma prescrive che le partecipazioni detenute in società, sia direttamente sia indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, alla data di entrata in vigore del Decreto, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2.** In particolare sono definite società indirettamente detenute, oggetto del predetto art. 24, le partecipazioni detenute dall'Amministrazione per "il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica" (art. 2, co. 1, lett. g)).

L'art. 24 impone, quindi, che il processo di revisione straordinaria investa le seguenti tre macro categorie:

1. Società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, del medesimo Decreto. Il comma 1 dispone che *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."* Al comma 2 dell'art. 4 il legislatore specifica, in positivo, le categorie di società legittimamente costituibili o detenibili da Enti pubblici, specificandone il tipo di attività ammessa, quale:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 3 dell'art. 4 estende, invece, l'ambito della legittima partecipazione, da parte di Enti pubblici, a compagini societarie a quelle aventi "per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" mentre il comma 7 del medesimo articolo, in termini di specialità, prevede l'ammissibilità di specifiche attività.

Le modalità con cui valutare la stretta necessità della partecipazione in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente sono state oggetto di autorevoli interventi già con riferimento alla Legge 244/2007.

Fra questi, la Delibera 5/2009 della Corte dei Conti veneta affermò che *"[...] La valutazione di stretta necessità, da compiersi caso per caso, comporta il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3 c.c.) e le attività di competenza dell'ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale, che vede i Comuni, le Province e le Città metropolitane titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite – secondo i noti criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza –, con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze."*

La Sez. di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, con Delibera n. 46/2012, ebbe modo di precisare che sono da *"Valutare caso per caso le finalità che l'ente intende realizzare con l'utilizzo dello strumento societario, se rispondono alle funzioni ed attività di competenza degli enti [...]. A tale riguardo gli enti locali, in relazione all'individuazione delle finalità istituzionali, possono riferirsi alle funzioni fondamentali, ovvero essenziali per il funzionamento degli enti e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, come provvisoriamente enucleati dall'art. 21, comma 3, della legge 42/2009 [...]. Oltre al riferimento di legge, a supporto, sono presenti in ciascun ente gli strumenti di pianificazione e programmazione a partire dalle linee programmatiche di mandato, al piano generale di sviluppo, alla relazione previsionale e programmatica che si basano*

sull'attuale struttura del bilancio degli enti locali in relazione alle principali funzioni e, all'interno delle medesime, ai servizi e agli interventi di pertinenza.”

2. Società che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2. La norma prevede che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Inoltre, vanno evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Infine, il comma 2 prescrive che l'atto deliberativo debba dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese.

In proposito, la Deliberazione n. 19 del 21.07.2017 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nell'individuare le linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni, ha precisato che: *“Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.”*

3. Società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2. La previsione in discorso introduce un collegamento fra i parametri che presidiano la revisione straordinaria e quelli che informano la razionalizzazione periodica annuale, prevista dall'art. 20. In virtù di ciò, anche la revisione straordinaria deve valutare:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Sul piano procedimentale, il comma 1 dell'art. 24 prescrive che **entro il 30 settembre 2017**, le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

L'alienazione della partecipazione deve avvenire entro un anno dalla ricognizione.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro un anno, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società. Sempre in caso di mancata alienazione la partecipazione è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter¹, secondo comma, seguendo il procedimento di cui all'art. 2437²-quater del codice civile.

¹ Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni

² Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate. Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi. In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del

Rispetto al procedimento di revisione straordinaria, il comma 2 dell'art. 24 precisa che, per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 (Regioni, Enti Locali, camere di commercio, università e autorità portuali), che hanno già adottato un piano di razionalizzazione delle società partecipate, basato su parametri simili, entro il 30 aprile 2015 (nonché effettuato le conseguenti azioni esecutive entro il 31 dicembre 2015, e relazionato in merito agli organi di controllo entro il 31 marzo 2016), il descritto procedimento di revisione straordinaria ne costituisca un aggiornamento, fermi restando le novelle normative introdotte ed i termini previsti. A tal proposito l'Amministrazione comunale, con delibera della G.C. n.48 del 26.03.2015 ha approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, co. 612 della Legge 190/2014)" e successivamente con decreto del Sindaco n.21 del 18 giugno 2015 protocollo 12168, è stato inoltrato alla Corte dei Conti, Sezione Controllo per la Toscana,

La presente relazione rappresenta l'aggiornamento del Piano di cui sopra, tenuto conto dell'innovato quadro normativo, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, integrato con le disposizioni correttive recata dal D.lgs n.100/2017. La stessa sarà trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Sezione Toscana, nonché alla nuova struttura di controllo del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016.

2. PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Il Comune di Castelfranco di Sotto detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società soggette al presente piano di razionalizzazione di cui:

- 7 società per azioni;
- 1 società a responsabilità limitata;
- 3 società consortili;

capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie .

RELAZIONE TECNICA DELLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS. 175/2016

Al fine di individuare le azioni di razionalizzazione da attuare relativamente al c.d. "gruppo comunale", sono state elaborate singole schede riepilogative per ogni organismo direttamente partecipato.

L'esame della partecipazione parte in primo luogo dal modello societario e poi dall'analisi dell'attività svolta dall'organismo partecipato e quindi della sua riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 del decreto.

Nel caso in cui tale attività non risulti riconducibile alle fattispecie di legge che ne consentono il mantenimento non verranno analizzati i requisiti di cui all'art. 5 e 20, in considerazione del fatto che la mancanza del vincolo di scopo è di per sé sufficiente a motivare l'obbligo di dismissione. Per quanto riguarda le partecipazioni indirette detenute dal Comune non ricorre l'obbligo di effettuare la ricognizione in oggetto in quanto in nessun caso si tratta di partecipazioni detenute per il tramite di Società controllata dall'Ente.

L'Ente non detiene partecipazioni quotate né in holding pure.

Alla data del 23.09.2016, L'Ente deteneva le seguenti partecipazioni dirette:

N.°	Ragione sociale	Capitale sociale	% partecipazione	Partecipazione di controllo
1	AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.)	870.000,00	2,7000%	NO
2	CERBAIE S.P.A.	16.364.820,00	6,7400%	NO
3	CONSORZIO AQUARNO S.P.A.	800.000,00	0,5800%	NO
4	CONSORZIO DEPURATORE DI SANTA CROCE SULL'ARNO S.P.A.	163.468,80	0,0100%	NO
5	DOMUS SOCIALE S.R.L.	92.500,00	20,0000%	NO
6	ECOFOR SERVICE S.P.A.	1.170.000,00	0,0100%	NO
7	GEOFOR PATRIMONIO S.P.A.	2.500.003,00	0,0100%	NO
8	POLO TECNOLOGICO CONCIARIO S.C.A.R.L	35.000,00	4,3000%	NO
9	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.C.R.L	100.000,00	0,0540%	NO
10	TOSCANA ENERGIA S.P.A.	146.214.387,00	0,7800%	NO
11	RETI AMBIENTE S.P.A	18.457.435,00	0,0797%	NO

AZIENDA PISANA PER L'EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.)

Forma societaria. Società cooperativa a responsabilità limitata

Si tratta di società totalmente pubblica amministrata da un amministratore unico.

L'Azienda Pisana per l'Edilizia Sociale Società Consortile per Azioni (nel seguito APES) è stata costituita con atto del Segretario Generale del Comune di Pisa in data 8 aprile 2004 (rep. N. 54385 – Fasc. n. 32) tra il Comune della Provincia di Pisa con un capitale sociale di Euro 120.000,00 (Euro centoventimila/00) suddiviso in 120.000 azioni nominative del valore nominale di un euro ciascuna. Il Capitale Sociale è stato successivamente aumentato, con Assemblea Straordinaria dei Soci del 7 febbraio 2015 (Verbale Notaio Siciliani – rep. N.585.127 raccolta n. 25.409), di ulteriori Euro 750.000,00 (Euro settecentocinquantamila/00) a fronte del conferimento del ramo di azienda dell'ATER sottoscritto con atto Notaio Siciliani in data 30 dicembre 2004 (Rep. N. 581.586 raccolta n. 25.323 e registrato in Pisa il 6 gennaio 2005 al n. 5).

La società svolge le funzioni di cui all'art. 5 comma 1 della L.R.T. 77/98 a livello di Livello Ottimale di Esercizio per la Provincia di Pisa (nel seguito LODE Pisano) così come previsto dalla Del. C.R.T. n. 397 del 28 dicembre 1999.

La legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 modificata con legge regionale 16 gennaio 2001, n. 1 "Riordino delle competenze in materia di ERP" ha individuato i comuni quali "principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi, il miglioramento della qualità generale degli insediamenti urbani". L'art. 2 della medesima legge ha attribuito in proprietà ai comuni il patrimonio immobiliare dell'ex Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER). L'art. 4 della stessa legge ha conferito ai comuni le funzioni indicate all'art. 2 ed in particolare:

- a) il rilevamento secondo le procedure stabilite dalla Regione del fabbisogno abitativo;
- b) l'attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati;

- c) l'individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e la ripartizione dei finanziamenti;
- d) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di ERP;
- e) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;
- f) la vigilanza sulla gestione amministrativa – finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici;
- g) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
- h) l'autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di ERP;
- i) la formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
- j) la formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi;
- k) la promozione della mobilità degli assegnatari;
- l) la determinazione in ordine alle decadenze delle assegnazioni ed alle occupazioni abusive;
- m) ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo del settore non attribuita da leggi nazionali o regionali ad altri soggetti.

L'art. 5, comma 1, stabilisce che "le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP, già in proprietà dei comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 2, comma 1, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, sono esercitate dai comuni stessi in forma associata nei livelli ottimali di esercizio." Lo stesso art. 5 reca che i comuni gestiscono le altre funzioni preferibilmente in forma associata, nel rispetto del principio di economicità e dei criteri di efficienza ed efficacia. L'art. 6 della legge regionale citata stabilisce che i comuni di ogni livello ottimale di esercizio decidono, "mediante apposita conferenza, le modalità d'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3, provvedendo altresì alla costituzione del soggetto cui affidare l'esercizio delle funzioni stesse".

In attuazione dell'art. 6 della L.R. Toscana n. 77/98 che ha riordinato le competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, prevedendo livelli ottimali di esercizio delle funzioni (LODE) rientranti in tale materia e attribuendo il patrimonio immobiliare già delle ATER ai Comuni, i Comuni dell'area pisana hanno stipulato in data 19 dicembre 2002 una Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, per la costituzione della Conferenza Permanente dei Comuni del LODE Pisano

Con la medesima convenzione è stato stabilito:

a) di provvedere in forma associata all'esercizio di alcune funzioni attribuite ai comuni per effetto dell'art. 4 della L.R. 77/98,

b) con riferimento invece alle disposizioni dell'art. 5, comma 1, della legge regionale, i comuni hanno convenuto di organizzare e gestire, tramite S.p.A, le seguenti attività:

- amministrazione, gestione, manutenzione e recupero del patrimonio di E.R.P sulla base di un contratto di servizio stipulato tra il LODE Pisano ed il soggetto gestore;
- acquisizione o realizzazione e successiva amministrazione e gestione di nuovo patrimonio di ERP;
- eventuali interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, operando direttamente ovvero promovendo la costituzione di Società di trasformazione urbana ai sensi dell'art. 120 TUEL;
- eventuali interventi diretti nell'ambito dell'edilizia residenziale, edilizia convenzionata o sovvenzionata alla realizzazione di alloggi, comunque destinati al mercato delle locazioni private, secondo la legislazione vigente per conto dei comuni associati, di altri soggetti pubblici o privati, di cooperative edilizie ed anche in proprio.

Con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Pisa. Rep. 54385/fasc. 32, si è costituita in data 30 dicembre 2004 la società A.P.E.S. S.c.p.a. L'Azienda, come da Statuto, ha per oggetto sociale principale:

- a) funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla gestione amministrativa del patrimonio dei Comuni Soci destinato all'edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) e del patrimonio a loro attribuito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale Toscana 3 novembre 1988 n. 77, nonché quelle relative alle nuove realizzazioni;
- b) tutte o parte delle funzioni di cui all'art. 4 della legge regionale Toscana 3 novembre 1988 n. 77, così determinate dall'art. 2, punto 2.2 della Convenzione per la Costituzione della Conferenza Permanente dei Comuni del Lode Pisano
- c) gestione tecnica ed amministrativa delle procedure di alienazione, per conto dei Comuni Soci, degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei medesimi secondo le disposizioni della leggi e dei piani di vendita vigenti;
- d). realizzazione di interventi di edilizia sociale, ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014 n.80.

In data 07 novembre 2006 è stato sottoscritto tra i Comuni del LODE Pisano ed APES, il Contratto di Servizio avente per oggetto l'affidamento ad APES dei servizi attinenti alle funzioni di cui all'art. 5, comma 1, della L.R.T. n. 77/98 con natura "concessione onerosa di funzioni pubbliche e di servizio pubblico"

Con delibera consiliare n.14 del 10 marzo 2017 si è provveduto ad approvare le modifiche statutarie della società in merito al recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016.

L'oggetto è dunque riconducibile alla gestione del patrimonio E.R.P ossia alle funzioni fondamentali esercitate dai comuni ai sensi dell'art. 14, comma 27 lettera g), del D.L. 78/2010 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, rispetto al quale compete al Comune "la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione", (...)", nonché alle attività previste dalla seguente classificazione di bilancio contenuta nell'allegato 14 al D.Lgs. 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*)

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

CODICE MISSIONE	CODICE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	Descrizione	GRUPPO COFOG	Descrizione GRUPPO COFOG
12	06	Interventi per il diritto alla casa	Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".	10.6	Abitazioni

MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

CODICE MISSIONE	CODICE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	Descrizione	GRUPPO COFOG	Descrizione GRUPPO COFOG
08	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.</p> <p>Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.</p> <p>Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.</p> <p>Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.</p> <p>Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.</p> <p>Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".</p>	06.1	Sviluppo delle abitazioni

Non si rilevano condizioni ostative al mantenimento della partecipazione in quanto la società 'si configura quale "in house" ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 175/2016 sulla quale i Comuni soci esercitano un controllo analogo congiunto disciplinato dall'art. 27 dello Statuto. Sussistono altresì i requisiti previsti dall'art.20, comma 2, lettera b) c), d) e f)

RETIAMBIENTE S.P.A

Forma societaria: Società per azioni

La società, sino a che i suoi soci saranno costituiti esclusivamente dagli enti locali, o dalle loro società holding, come indicato nello statuto, ha per oggetto lo svolgimento, in favore dei comuni soci, di tutti i servizi e attività preparatorie, organizzative, accessorie e strumentali al successivo ampliamento del suo capitale ad un socio industriale avente le caratteristiche di cui all'art.4, comma 12, del d.l. 13 agosto 2011, n.138, convertito nella 14 settembre 2011, n.148, nonché delle altre norme contenute in detto articolo e di quelle comunitarie concernenti società a capitale misto per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica.

Al momento in cui la compagine sociale sarà stata ampliata alla partecipazione di un socio privato avente le caratteristiche di cui alle norme precedentemente richiamate, la società assumerà quale oggetto sociale il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale "ATO Toscana Costa", così come definita dal d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, dalla legge regionale della Toscana 18 maggio 1998, n.25, così come modificata dalla legge regionale 22 novembre 2007, n.61, dalla Legge Regionale n. 69/2011 e dalle altre leggi statali e regionali in materia.

Il processo di cui al primo capoverso è ancora in corso.

Ad oggi si tratta, dunque, di società totalmente pubblica, il cui organo amministrativo è rappresentato da un amministratore unico

La Legge Regionale n. 69 approvata in data 28 dicembre 2011 pubblicata sul BURT n.63 del 29/12/2011, ha disciplinato l' "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007". Per quanto qui rileva, la legge regionale prevede l'istituzione dell'ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno. Tale Autorità è dunque il soggetto pubblico al quale la normativa nazionale e regionale in materia, ha assegnato il compito di affidare il servizio di gestione integrata rifiuti urbani nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa ad un gestore unico. Una volta affidato il servizio, la funzione

dell'Autorità si evolverà verso la regolazione ed il controllo sul gestore, affinché esso rispetti quanto stabilito nel contratto di servizio: l'Autorità svolgerà questo ruolo in rappresentanza dei Comuni facenti parte delle suddette province.

Nel corso del 2011 l'Ato Toscana Costa ha deliberato di affidare ad una società mista pubblico- privato a maggioranza pubblica il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, società partecipata dai Comuni facenti parte dell'Ambito stesso. A tal fine in data 16 dicembre 2011 è stata costituita la società per azioni RetiAmbiente s.p.a. a capitale – in via transitoria – interamente pubblico, che ha visto l'adesione di 95 comuni su 111, ivi compresi i quattro capoluoghi di provincia, e che assumerà la gestione del servizio al momento in cui sarà perfezionato l'ingresso nel suo capitale del socio privato. In data 28 dicembre 2011, la Comunità d'Ambito ha pubblicato sulla GUCE, oltre che nelle altre forme di rito, il Bando per la selezione, con procedura ad evidenza pubblica, del socio privato di RetiAmbiente s.p.a.. Il Comune di Castelfranco di Sotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 14/11/2011, ha aderito alla costituzione di RetiAmbiente S.p.A., approvandone lo statuto e avendone sottoscritto e versato in data 16/12/2011 una quota di capitale sociale per un valore nominale di € 1.032,00 acquisendo lo 0,86% della partecipazione azionaria.

Con successiva delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 16/12/2015, Questo Ente ha aderito ad uno aumento di capitale di RetiAmbiente S.p.A procedendo al conferimento, a titolo di sottoscrizione dell'aumento di capitale suddetto, della partecipazione detenuta dal Comune in Geofor S.p.A., corrispondente a n. 442 azioni, aventi valore nominale complessivo di € 229,84, per un valore economico di € 1.194,24

La gestione della raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani è riconducibile alle funzioni fondamentali esercitate dai Comuni ai sensi dell'art. 14, comma 27, lett. f) del D.L. 78/2010, (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, rispetto al quale compete al Comune "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi", recepite, poi, dalla seguente classificazione di bilancio contenuta nell'allegato 14 al D.Lgs. 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*):

MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

CODICE MISSIONE	CODICE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	Descrizione	GRUPPO COFOG	Descrizione GRUPPO COFOG
09	03	Rifiuti	<p>Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.</p> <p>Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.</p>	05.1	Trattamento dei rifiuti

La Società, al momento inattiva a causa della mancata conclusione delle procedure di gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato, è stata costituita allo scopo di gestire il servizio di igiene urbana, servizio di interesse generale rientrante tra le finalità istituzionali dell'ente che verrà attuato in regime di privativa dalla suddetta Società con affidamento da parte dell'ATO.

La partecipazione è carente dei requisiti di cui all'art.20, comma 2, lett. b) (non ha dipendenti) c) (fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio 2013-2015) in quanto inattiva fino alla conclusione delle procedure di gara per la selezione del socio privato., il Comune di Castelfranco di Sotto con deliberazione consiliare n.74 del 16/12/2015 ha conferito le proprie quote di Geofor S.p.A in predetta società. I tempi attuativi, ad oggi, sono rimessi alla potestà decisionale e gestionale dell'Autorità d'ambito e di predetta società.

Non si rilevano condizioni ostative al mantenimento della partecipazione.

Forma societaria. Società per azioni

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.105 del 23.11.1995, esecutiva, il Comune di Castelfranco di Sotto ha affidato all'"Azienda Speciale Cerbaie", con decorrenza 01.01.96, la gestione dei propri servizi idrici (acquedotto, fognatura e depurazione). Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 31.03.1999, esecutiva, questa Amministrazione ha approvato la trasformazione dell'Azienda Speciale Cerbaie in società per azioni, denominata Cerbaie S.p.A.

La legge n.36 del 05.01.1994, c.d." Legge Galli", ha previsto la gestione associata dei servizi del ciclo idrico integrato su vasta area e la legge Regionale Toscana 21.07.1995 n. 81, e successiva Legge Regionale Toscana n. 26/1997, ha provveduto all'individuazione e creazione degli Ambiti Territoriali Ottimali.

Con il Protocollo d'Intesa firmato il 22.10.2001 i rappresentanti dei Comuni dell'A.T.O. 2 "Basso Valdarno", fra cui questa Amministrazione, hanno approvato il progetto per la costituzione della società unica di ambito;

Con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 21 del 21.12.2001 è stato affidato dall'Autorità di Ambito "Basso Valdarno" la gestione del servizio idrico integrato (s.i.i.) alla società Acque S.p.A con decorrenza dal 01.01.2002 e con durata ventennale.

L'affidamento in gestione del s.i.i. ad Acque S.p.A ed in base all'art. 7, 2° comma, della convenzione hanno comportato che *“ l'utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti, che con questo atto, conformemente alle deliberazioni assunte ai sensi di legge, sono affidati in concessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge n. 36/1994 e di tutti quelli che verranno realizzati, come di seguito pattuito".....per effetto di detta convenzione, tutti i beni consistenti in reti, impianti, ed altre dotazioni patrimoniali destinati al s.i.i. - sia quelli preesistenti alla convenzione di affidamento del s.i.i. dai Comuni a Cerbaie S.p.A. di proprietà dei Comuni, sia quelli realizzati da Cerbaie S.p.A. durante la convenzione e/o facenti parte del patrimonio della società - sono stati affidati ad Acque S.p.A.”*

Questo Ente con deliberazione n.68 del 30.12.2003 ha provveduto a definire i rapporti con l'ex gestore del s.i.i, Cerbaie S.p.A.

In data 30 dicembre 2003, i suddetti Comuni, l'Autorità di Ambito e Cerbaie S.p.A. hanno stipulato la "Convenzione per la definizione dei rapporti tra Comuni ATO n. 2 Basso Valdarno ed ex gestore del servizio idrico integrato Cerbaie S.p.A" (di seguito "la Convenzione") nella quale veniva stabilito che la parte di Canone da trasferirsi ai Comuni era da destinarsi al pagamento dell'indennizzo dovuto a Cerbaie fino a concorrenza di € 30.809.156 oltre IVA ed oltre interessi, salvo compensanzioni;

La società in questione non ha dipendenti e l'organo amministrativo è rappresentato da un amministratore unico. Il capitale è totalmente pubblico e risulta così costituito

Comune di Pontedera	14,52%
Comune di Bientina	1,68%
Comune di Buti	1,31%
Comune di Calcinaia	4,13%
Comune di Capannoni	2,59%
Comune di Casciana T.	1,44%
Comune di Cascina	18,67%
Comune di Castelfranco di Sotto	6,74%
Comune di Chianti	1,26%
Comune di Faglia	0,48%
Comune di Lajatico	0,47%
Comune di Lari	4,20%
Comune di Lorenzana	0,85%
Comune di Montopoli	4,66%
Comune di Peccioli	3,29%
Comune di Ponsacco	6,36%
Comune di S. Croce sull'Arno	6,28%
Comune di S. Maria a Monte	1,90%
Comune di S. Miniato	12,21%
Comune di Terricciola	2,75%
Comune di Vicopisano	4,21%

La società partecipa al capitale di Acque S.p.A, attuale affidatario del s.i.i, per una percentuale del 16,620%. Quindi questo Ente ha una partecipazione indiretta in acque S.p.A pari al 1,097%.

Sebbene l'oggetto sociale della Società contempli diverse attività tra le quali la progettazione e gestione di sistemi di reti, di acquedotti e fognature, la realizzazione e la

gestione delle opere ed impianti necessari alla captazione, distribuzione e commercializzazione dell'acqua, la ricerca e la coltivazione di sorgenti di acque minerali, la realizzazione e la gestione di impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento delle acque, l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque e altre attività similari, la Società non svolge più attività operative dall'anno 2002 limitandosi alla gestione di un ramo di azienda consistente nel trattamento dei reflui industriali tramite l'impianto di Pontedera affittato alla società Acque Industriali srl, società controllata da Acque S.p.A., all'affitto di immobili e alla gestione della partecipazione in Acque S.p.A..

A seguito della costituzione della società unica per la gestione del servizio idrico integrato (Acque S.p.A.) ai sensi della L. 36/1994, che opera a livello di ATO 2, Cerbaie ha cessato la propria attività nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato. **La Società non svolge alcuna delle attività contemplate dall'art. 4 del d.lgs. 175/2016 ne consegue che sarà necessario dismettere la società' ed acquisire la partecipazione diretta del Comune in Acque S.p.A..**

Per quanto riguarda i rapporti debitori/creditori tra il Comune e Cerbaie S.p.A regolati da apposita convezione stipulata in data 30 dicembre 2013, essi saranno regolarmente assunti dall'Ente fino alla scadenza naturale prevista per l'anno 2021.

Forma societaria: Società per azioni

Nell'anno 2016 si costituisce Ecofor Service, società in nome collettivo, trasformata successivamente in società a responsabilità limitata. Nell'anno 1998 la società Ecofor Service si trasforma da S.r.l. in società per azioni.

La Società è partecipata dalla Ecofor S.p.A. e, successivamente alla fusione tra Ecofor S.p.A. e Gea S.p.A., dalla società Geofor S.p.A.

Nell'anno 2004 Geofor S.p.A. provvede all'acquisto del 49% del pacchetto azionario della propria controllata Ecofor Service S.p.A., permettendo il trasferimento nella società del ramo di azienda afferente allo smaltimento dei rifiuti. La Geofor S.p.A. si preoccupa di avviare un processo di scissione proporzionale del compendio immobiliare/impiantistico, destinato al servizio pubblico dell'attività connessa alla gestione del compendio stesso ed all'erogazione del servizio.

L'operazione di scissione ha origine dall'attuazione da parte di Geofor S.p.A. del quadro normativo che regola il settore dei servizi pubblici, come previsto dal D.L. 30/09/2003, n. 269, dalla L. 24/12/2003, n. 326 (legge di conversione) e dalla L. 24/12/2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che hanno modificato in maniera sostanziale il Titolo V del testo unico sugli Enti locali. Pertanto, il Consiglio di amministrazione della Geofor Spa, in data 22.09.2004 approva il progetto di scissione in tre distinte società:

- Ecofor Service S.p.A. per la gestione dei rifiuti speciali industriali;
- Geofor S.p.A. per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani come attività di pubblico servizio;
- Geofor Patrimonio S.p.A. per la gestione patrimoniale delle reti, degli impianti e delle dotazioni immobiliari.

Il Comune di Castelfranco di Sotto approva la scissione di Geofor S.p.A. con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 14.01.2005-

Si perfeziona la scissione di Geofor S.p.A. con la stipula dell' "Atto di scissione di società per azioni mediante incorporazione di ramo di azienda in altra società per azioni esistente e trasferimento di parte di patrimonio a società per azioni di nuova costituzione", con effetto dal 1.07.2006.

Ecofor Service S.p.A. subentra nella proprietà della discarica, alla società Geofor S.p.A. e diventa essa stessa titolare del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi della provincia di Pisa.

Con effetto dal 1 gennaio 2011 Ecofor ha acquistato il ramo di azienda relativo al trattamento e depurazione di acque e reflui prodotti da attività industriali mediante un complesso impiantistico all'uopo dedicato.

Ai sensi dell'art.4 dello Statuto della società, lo scopo sociale è il seguente:

-lo studio, progettazione, costruzione, montaggio, direzione dei lavori, controllo ed ispezione di qualità nel campo della costruzione di impianti industriali di ogni genere nonché la prestazione di ogni altro relativo genere di servizio. Svolgere inoltre, l'attività di favorire, promuovere e sviluppare l'incontro tra tecnologie avanzate e realizzazioni tecniche, nonché attività di intermediazione industriale e commerciale in senso lato;

-la fornitura di servizi tecnici per la messa in marcia, il funzionamento e la gestione di macchinari ed impianti industriali di ogni genere, nonché dei servizi di manutenzione e per la conservazione in adeguato stato tecnico di detti impianti, con particolare riguardo agli impianti di cogenerazione mediante l'utilizzo di gas commercializzato e/o del biogas prodotto da discariche, o direttamente dalla combustione della frazione idonea selezionata del rifiuto stesso compreso la distribuzione dell'energia prodotta in tutte le sue forme (elettricità, vapore, gas combustibile, etc.);

-la stipulazione di appalti per costruzioni edilizie, di strade, di acquedotti, di opere idrauliche, di opere di urbanizzazione in genere, di ponti, movimenti di terra, nonché di ogni opera, costruzione o manufatto similare, affine e dipendente ed in particolare la costruzione di impianti di trattamento rifiuti completi di ogni opera edile; il tutto sia per conto di Pubbliche Amministrazioni, sia per conto di enti o privati, sia per conto proprio, nonché la esecuzione in concessione od in affidamento di opere pubbliche o di interesse pubblico con l'eventuale gestione ed esercizio;

-la produzione e la vendita di calcestruzzo;

-la compravendita e la permuta di beni immobili, sia di fabbrica che di suolo;

-stoccaggio, selezione, trattamento, rigenerazione, recupero, innocuizzazione ed inertizzazione dei rifiuti non pericolosi e pericolosi;

-opere di recupero ambientale delle aree di discarica esaurite o dismesse e bonifiche ambientali di siti industriali e civili;

-svolgere attività di gestione e smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli scarti di rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali e/o industriali definiti in base alle vigenti

disposizioni legislative e normative, in ogni forma fisica nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, selezione e trattamento, inteso questo come operazioni di trasformazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, la innocuizzazione e l'inertizzazione dei medesimi nonché l'ammasso, il deposito, la discarica smaltimento nel suolo e nel sottosuolo;

-l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto terzi;

-noleggio di mezzi e di proprie attrezzature per il servizio di raccolta; nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;

-esecuzione e gestione di autorimesse, autoriparazioni, autocarrozzeria ed officine meccaniche in genere per conto proprio e per conto terzi pubblici e privati, compresa ogni attività di carattere commerciale connessa;

-svolgere attività di smaltimento e trattamento liquami e percolati e depurazione degli stessi, nonché trattamento e distribuzione acque in genere, compresi tutti i lavori stradali e/o opere idrauliche ed edili di qualsiasi genere relativi agli impianti ecologici;

-produrre e commercializzare energia ricavata per cogenerazione mediante l'utilizzo di gas commercializzato e/o del biogas prodotto dalle discariche o direttamente dalla combustione della frazione idonea selezionata del rifiuto stesso, compresa la distribuzione dell'energia prodotta in tutte le sue forme (elettricità, vapore, gas combustibile, etc.);

-realizzazione e gestione di sistemi per la gestione del traffico, ivi comprese le aree di sosta degli autoveicoli e la segnaletica stradale, orizzontale e verticale.

L'oggetto della società non è dunque riconducibile alle funzioni fondamentali esercitate dai comuni ai sensi dell'art. 14, comma 27 lettera g), del D.L. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché alle attività previste dalla seguente classificazione di bilancio contenuta nell'allegato 14 al D.Lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La società è mista a prevalente capitale pubblico locale così suddiviso

Socio cat "A"	Quota %	N.azioni	val. nominale
Comune di Pontedera	28,019%	327.818	327.818
Comune di Cascina	3,929%	45.968	45.968
Comune di S. Giuliano Terme	3,839%	44.912	44.912
Comune di S. Miniato	2,230%	26.095	26.095
Comune di Santa Croce sull'Arno	0,185%	2.163	2.163
Comune di Castelfranco di Sotto	0,012%	143	143
Comune di Montopoli Valdarno	0,015%	170	170
Comune di Santa Maria a Monte	0,061%	718	718
Comune di Bientina		143	143
Comune di Ponsacco	0,068%	793	793
Comune di Vecchiano	1,419%	16.599	16.599
Comune di Cascina Terme – Lari	0,064%	744	744
Comune di Calcinaia	0,015%	170	170
Comune di Buti	0,031%	360	360
Comune di Calci	0,744%	8.708	8.708
Comune di Palaia	0,010%	113	113
Comune di Capannoli	0,061%	718	718
Comune di Vicopisano	1,052%	12.307	12.307
Comune di Crespina - Lorenzana	0,184%	2.153	2.153
Comune di Fauglia	0,056%	652	652
Comune di Chianni	0,007%	84	84
TOTALE	42,001%	491.531	491.531
Socio cat "B"	Quota %	N.azioni	val. nominale
Forti holding SpA	54,532%	638.022	638.022
CRSM	1,227%	14.352	14.352
Banca cred coop Fornacette	1,004%	11.743	11.743
Piaggio &C SpA	0,725%	8.481	8.481
Impresa Lav Ing Forti	0,502%	5.871	5.871
TOTALE	57,990%	678.469	678.469

I soci privati non sono stati scelti mediante una procedura ad evidenza pubblica e l'attività della società è finalizzata allo svolgimento di attività industriali e commerciali in una pluralità di settori disomogenei tra loro.

Le attività statutarie, per la loro natura, non hanno i requisiti del servizio di interesse pubblico generale né sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nell'ambito del proprio livello di competenza. **Pertanto l'attività**

svolta dalla Società non risulta altresì riconducibile ad alcuna delle altre fattispecie di cui all'art.4 del D.lgs 175/2016

Nessun servizio è stato affidato dal Comune alla società ed i rapporti sono limitati alla mera partecipazione al capitale sociale.

Pertanto dall'analisi effettuata non sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione.

Forma societaria: Società consortile a responsabilità limitata

La Società Consortile Energia Toscana (CET) nasce nell'anno 2003 promossa dalla Regione Toscana e sotto l'impulso del Dipartimento di Sistemi Elettrici e Automazione dell'Università di Pisa.

E' un organismo di diritto pubblico che svolge le funzioni di centrale di committenza. La Società opera quale soggetto avvalso di Regione Toscana-Soggetto Aggregatore regionale per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico.(comm.2 art.42bis Legge RT n.38/2007, DGRT n.718 del 4/07/2015).

La società persegue la razionalizzazione dell'uso dell'energia e presta i propri servizi esclusivamente nei confronti dei soci e non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento, né con gara. Scopo sociale esclusivo è:

- a) l'acquisto dell'energia necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero; in particolare, la società consortile potrà intrattenere tutti i rapporti precontrattuali e contrattuali con i fornitori, valutarne le offerte, negoziare eventuali mutamenti, stipulare gli atti contrattuali di somministrazione e di trasporto dell'energia;
- b) la razionalizzazione ed il contenimento dei consumi energetici dei soci;
- c) la promozione delle iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico e dei consumi erogati in favore dei soci;
- d) la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica nonché la realizzazione di opere per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- e) lo svolgimento di attività di Agenzia Formativa in favore dei soci attraverso l'istituzione l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione per il personale degli enti soci, in campo tecnico, scientifico, giuridico, economico, commerciale, e organizzativo con particolare riguardo alla formazione sull'innovazione tecnologica del settore energetico e sue applicazioni. La società opera in qualità di centrale di committenza, con il solo vincolo delle procedure ad evidenza pubblica laddove

previste per legge e nel pieno rispetto del succitato decreto”. Cet Scrl svolge attività a favore del Comune di Firenze nell’ambito del proprio oggetto sociale.

Fino ad oggi CET Scrl ha garantito l’approvvigionamento di energia a condizioni più competitive rispetto a Consip SpA. E svolge attività di committenza ausiliarie a favore della Regione Toscana quale soggetto aggregatore e quindi ricade nella lett. e) del secondo comma dell’art. 4.

Tale funzione risulta però esercitata soltanto a favore del soggetto aggregatore e non degli altri soci che hanno la facoltà di aderire alle convenzioni stipulate da Regione Toscana per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento, a prescindere dalla partecipazione in CET. In tal caso gli enti sono tenuti a corrispondere a CET un corrispettivo per il servizio.

Non ricorrono pertanto i vincoli di scopo che legittimano il mantenimento della partecipazione da parte del Comune.

Forma societaria : Società' per azioni

Toscana Energia è la società che gestisce la distribuzione del gas e dell'energia nata il 24 gennaio 2006 dall'accordo fra i soci pubblici di Fiorentina Gas Spa e di Toscana Gas Spa ed il partner industriale Italgas. La società, che ha per oggetto l'attività di distribuzione del gas, di energia elettrica, calore e altri tipi di energia, è nata con l'obiettivo di assecondare lo sviluppo dell'economia regionale, mantenendo un forte radicamento territoriale e valorizzando le esperienze maturate dalle due società toscane del settore dalle quali trae le risorse umane e strumentali. Come risulta dall'art. 3 dello statuto, di seguito riportato per estratto, la società, direttamente o indirettamente, ha per oggetto l'attività di distribuzione del gas, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigiani ed agricoli.

L'oggetto è dunque riconducibile alla Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio ossia alle funzioni fondamentali esercitate dai comuni ai sensi dell'art. 14, comma 27 lettera g), del D.L. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché alle attività previste dalla seguente classificazione di bilancio contenuta nell'allegato 14 al D.Lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

**MISSIONE 17
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.
 Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.
 Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

CODICE MISSIONE	CODICE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	GRUPPO COFOG	Descrizione GRUPPO COFOG
17	01	Fonti energetiche	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.</p> <p>Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.</p> <p>Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.</p> <p>Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.</p> <p>Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.</p>	04.3	Combustibili ed energia

La distribuzione del gas metano costituisce servizio di interesse generale e rientra quindi nella fattispecie di cui all'art.4, comma 2, lettera a) del D.lgs 175/2016.

L'art. 14 del d.lgs. n. 164/2000 ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara per una durata non superiore a 12 anni, ed ha attribuito agli enti locali, titolari del servizio pubblico, gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione.

Allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46 bis del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, ha stabilito la costituzione di ambiti territoriali minimi per l'effettuazione delle gare e delegato il Governo

all'emanazione della relativa disciplina attuativa. Sussistono altresì i requisiti previsti dall'art.20, comma 2, lettera b) c), d) e f)

Sulla base delle considerazioni svolte non si rilevano condizioni ostative al mantenimento della partecipazione.

Forma societaria: Società cooperativa responsabilità limitata

Il Polo Tecnologico Conciario è costituito dalla imprenditoria conciaria, calzaturiera e contoterzista e dagli enti pubblici che rappresentano il Comprensorio del Cuoio e la Provincia di Pisa. Opera dal 2002 nell'ambito della ricerca, formazione, innovazione e trasferimento tecnologico e grazie alla sua esperienza nel settore, alla competenza e professionalità acquisite nel corso degli anni, PO.TE.CO. affianca le aziende operanti nel settore "pelle", mettendo a disposizione le proprie risorse umane e tecnologiche.

La sua struttura predispone di:

- Una conceria sperimentale all'avanguardia, dotata di tutte le attrezzature necessarie per eseguire le lavorazioni a umido e le operazioni di finissaggio;
- Una manovia sperimentale, struttura in cui è possibile realizzare e riprodurre le fasi dell'intero processo calzaturiero;
- Laboratori per il controllo prestazionale ed eco-tossicologico del prodotto finito e laboratori analitici per effettuare determinazioni su acque e reflui industriali.

Nell'anno 2016 PO.TE.CO. diventa partner del centro tecnologico CTC con sede a Lione, mettendo a disposizione dei clienti un network di esperti, ispettori, piattaforme tecnologiche e laboratori situati in Asia (Cina, India e Vietnam...), Europa ed Africa, con la finalità di offrire un servizio di alta qualità per il settore "Pelle & Moda".

Questo Ente con delibera consiliare n.56 del 29.09.2000 ha provveduto sottoscrivere n.125 quote della società per un totale pari ad Euro 1.291,14. Con successiva delibera consiliare n.91 del 27.10.2004 è stato approvato, quale atto di indirizzo, lo statuto modificato della PO.TE.CO. s.c.r.l in virtù delle disposizioni dettate D.Lgs 17.1.2003 n. 6, in materia di riforma della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3.10.2001 n. 366;

L'oggetto della società è desumibile dall'art.4 dello statuto:

ARTICOLO 4) OGGETTO SOCIALE

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto sociale:

la ricognizione ed il monitoraggio sulle esigenze delle imprese piccole e medie operanti nel settore conciario della Regione Toscana con particolare riguardo allo stato della ricerca, del trasferimento tecnologico, dell'innovazione ecc.;

lo svolgimento diretto e indiretto di tutte le iniziative, la fornitura e la gestione di tutti i servizi finalizzati a promuovere, organizzare e razionalizzare il trasferimento delle innovazioni tecnico-scientifiche alle imprese piccole e medie operanti nel settore conciario della Regione Toscana onde favorirne lo sviluppo sostenibile, la qualità produttiva, la competitività e l'incremento occupazionale.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati la società provvederà a:

a) eseguire analisi e valutazioni delle attività di ricerca e sviluppo, in ambito nazionale ed internazionale, seguendo criteri di selezione ottimizzati al fine di agevolare lo sviluppo tecnologico delle imprese del distretto anche attraverso l'istituzione di borse di studio e la produzione di documentazione scientifica e tecnologica;

b) realizzare una metodologia per la creazione di database aggiornati di tecnologie disponibili e della domanda di innovazione da parte delle PMI e avviare l'attività di monitoraggio, con la conseguente analisi, il confronto e l'interconnessione con le fonti di informazione e di aggregazione dell'offerta e della domanda di innovazione presenti nell'area;

c) fornire il supporto tecnico-organizzativo per lo studio, la realizzazione e lo sviluppo di progetti innovativi rivolti alla creazione di nuove metodologie di produzione finalizzate alla ottimizzazione dei processi produttivi che comportino miglioramenti ambientali;

d) provvedere alla organizzazione, gestione e sviluppo dei processi di innovazione ed alla loro introduzione e diffusione nell'area sia con la messa in rete dei database sia attuando azioni promozionali e conoscitive dei risultati acquisiti;

e) fornire il supporto tecnico organizzativo ad esigenze espresse da imprese partecipanti o altri richiedenti esterni, previa autorizzazione del C.d.A. della rispondenza di queste alle

finalità istituzionali dell'ente consortile, per lo studio, la realizzazione e lo sviluppo di progetti di ricerca e di prototipizzazione rivolti alla creazione e messa a punto di nuovi prodotti e processi che comportino miglioramenti di competitività;

f) organizzare convegni, dibattiti e conferenze finalizzati alla raccolta, approfondimento e divulgazione dei dati e delle notizie sulle materie oggetto di attività dell'ente consortile;

g) organizzare e gestire corsi di formazione e addestramento professionali tendenti all'avviamento al lavoro, alla qualificazione, alla riqualificazione alla specializzazione, all'aggiornamento e perfezionamento degli addetti del settore conciario, stipulando a tale scopo anche convenzioni con enti pubblici e privati;

h) organizzare e gestire masters di qualificazione e specializzazione nei settori scientifico, tecnologico, ecologico, della sperimentazione tecnica e delle tecniche gestionali anche sotto l'aspetto legale, economico, produttivo, finanziario, fiscale e quant'altro può essere inteso e contenuto nel termine generale di aspetti gestionali dell'impresa per le PMI del settore conciario;

i) assicurare valore aggiunto alle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico attraverso la fornitura di servizi, consulenza ed assistenza in genere, per il miglioramento del profilo imprenditoriale e dell'organizzazione commerciale, produttiva e manageriale delle imprese, con particolare riguardo all'adozione di sistemi di certificazione della qualità dei prodotti e di propri marchi, all'acquisizione di brevetti, all'accesso alle banche dati ed ai collegamenti con i sistemi informativi e telematici nazionali ed internazionali, allo sviluppo di azioni di comunicazione e di marketing nel territorio per promuovere l'insediamento di imprese in detta area;

l) ripartire le attività connesse allo studio ed alla realizzazione dei progetti deliberati tra gli associati e altri enti pubblici e privati, pianificandone e coordinandone l'esecuzione, controllando il rispetto dei criteri di informazione e l'impiego dei risultati preventivamente concordati.

La società potrà partecipare ad associazioni e consorzi, nonché acquisire partecipazioni in società, anche azionarie, che abbiano scopi complementari o connessi al proprio o che siano da essa promosse. La società potrà anche avvalersi della collaborazione di associazioni, consorzi ed altri enti pubblici e privati per la ricerca e l'innovazione.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali o finanziarie mobiliari e immobiliari ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale dall'organo amministrativo, ivi compreso l'ottenimento di finanziamenti a breve e lungo termine rilasciando garanzie reali su beni sociali e pegno sugli introiti di gestione; l'ente consortile potrà altresì concedere finanziamenti e prestare garanzie a favore di terzi.

In deroga all'art. 2602 c.c. ed ai sensi dell'art. 27 L. 5/10/91 n. 317, la società potrà svolgere la propria attività anche a beneficio di imprese non consorziate, alle condizioni di cui al successivo art. 8.

L'oggetto è dunque riconducibile alle attività previste dalla seguente classificazione di bilancio contenuta nell'allegato 14 al D.Lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

MISSIONE 14- SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

CODICE MISSIONE	CODICE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	GRUPPO COFOG	Descrizione GRUPPO COFOG
14	01	Industria, PMI e Artigianato	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.</p> <p>Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.</p> <p>Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.</p> <p>Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).</p>	04.4	Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie

La Società svolge attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive di ricerca e di formazione alle piccole e medie imprese, attività che pertanto si ritiene possano rientrare nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) del D.lgs 175/2016. Sussistono altresì i requisiti previsti dall'art.20, comma 2, lettera b) c), d) e f)

Non si rilevano condizioni ostative al mantenimento della partecipazione.

Consorzio Aquarno SpA è stato fondato nel 1983 con lo scopo di risolvere il problema delle acque reflue all'interno Distretto Conciario Toscano; tuttavia, a causa dell'elevato potenziale inquinante degli scarichi conciarari, l'impianto di trattamento era in funzione già dal 1974, cinque anni prima della emanazione della prima legge ambientale nazionale. Negli ultimi 30 anni Aquarno ha conosciuto una continua evoluzione sia strutturale che tecnologica, con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti ambientali e garantire un'elevata efficienza di depurazione. I risultati di queste attività trovano la loro espressione migliore nella capacità di trattamento dell'impianto che, ad oggi, si aggira attorno ai 2Mln di A.E. e 20 000 m³/gg di acque reflue urbane, rendendo il Consorzio Aquarno uno dei più importanti impianti di depurazione in Europa. Il progressivo aumento della potenzialità depurativa è stato affiancato negli anni da un ampliamento proporzionale del bacino di utenze allacciate al sistema di raccolta del depuratore; già nei primi anni 90 furono costruite internamente due differenti linee di trattamento:

- Linea Domestica (o civile)
- Linea Industriale

Attualmente l'impianto raccoglie e depura i reflui urbani dei comuni di Santa Croce Sull'Arno, Fucecchio e Castelfranco di Sotto, tre delle quattro principali cittadine del polo conciario toscano. Mentre il trattamento delle acque reflue civili è abbastanza standardizzato, la maggior parte degli sforzi di ricerca e sperimentazione di soluzioni innovative, sono stati fatti sul trattamento delle acque reflue industriali; questo a causa della particolare composizione e recalcitranza alla depurazione di questo tipo di reflui. Grazie al costante impegno del personale interno ed ai progetti di ricerca finanziati sia in via privata che pubblica, Consorzio Aquarno è riuscito a sviluppare un trattamento biologico ottimizzato con consumi di prodotti chimici ridotti al minimo. Il passaggio al "tutto biologico" ha comportato la strutturazione di due importanti fasi di ossidazione biologica seguite da un trattamento terziario finale (Fenton + Clariflocculazione). Questa soluzione ha permesso una drastica riduzione dei fanghi

rispetto alla soluzione alternativa con due step chimico –fisici. Il processo è strettamente controllato sia a livello impiantistico che analitico; il sistema informatico centrale di telecontrollo monitora costantemente ogni apparecchiatura dell'impianto registrando ed elaborando i dati in tempo reale, mentre il moderno laboratorio interno provvede a tutte le analisi di caratterizzazione dei vari flussi in ingresso, interni ed in uscita, garantendo così un monitoraggio puntuale ed efficiente dell'intero processo depurativo. Nonostante le buone performance ottenute Consorzio Aquarno da sempre collabora, con importanti enti di ricerca quali il Polo Tecnologico Conciario, l'Università di Pisa, l'Università di Firenze ed altre società accreditate per trovare nuove soluzioni impiantistiche ancora più efficaci ed efficienti, nell'ottica di ridurre ulteriormente la produzione dei fanghi e le emissioni odorigene nonché migliorare le rese depurative di alcuni stadi.

L'oggetto della società' è desumibile dall'art. dello statuto:

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società, senza scopo di lucro, ha per oggetto sociale la gestione e manutenzione in concessione dell'impianto di depurazione di Santa Croce sull'Arno per il trattamento degli scarichi industriali e civili e del relativo servizio, la gestione e manutenzione delle reti fognarie industriali, nell'ipotesi di affidamento di tali compiti da parte dell'autorità comunale od altra Autorità od Ente che ne possa avere la competenza, nonché ogni attività tendente all'organizzazione dei servizi di gestione, all'attuazione di piani previsionali di spesa e di acquisizione dei capitali occorrenti e quant'altro attiene.

La società ha, inoltre, per oggetto sociale la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti liquidi conferiti su gomma e la gestione e manutenzione di reti di distribuzione di acqua industriale agli insediamenti produttivi.

La società potrà, altresì, effettuare studi e ricerche sia sui fanghi di risulta della depurazione sia sui processi di affinamento necessari per rendere le acque reflue di una qualità tale da risultare riutilizzabili all'interno degli insediamenti produttivi finalizzandone i risultati ad ogni e qualsiasi utilizzazione commerciale.

La società potrà inoltre utilizzare tutte le esperienze tecniche conseguite nel corso della depurazione e cederle a terzi, anche attraverso consulenze, royalties ed altro.

Gli utili eventualmente derivanti da tali attività accessorie dovranno essere utilizzati per la copertura delle spese di gestione.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari e quant'altro ritenuto necessario od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Come sopra detto il Consorzio Aquarno raccoglie e depura i reflui urbani dei comuni di Santa Croce Sull'Arno, Fucecchio e Castelfranco di Sotto. Stante questa attività e l'oggetto sociale l'attività è riconducibile riconducibile alle attività previste dalla

classificazione di bilancio contenuta nell'allegato 14 al D.Lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 4 "Servizio idrico integrato". La Società svolge attività che pertanto si ritiene possano rientrare nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) del D.lgs 175/2016.

**MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria
 Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

CODICE MISSIONE	CODICE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	Descrizione	GRUPPO COFOG	Descrizione GRUPPO COFOG
09	04	Servizio idrico integrato	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.</p> <p>Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.</p> <p>Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.</p> <p>Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).</p> <p>Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.</p> <p>Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.</p>	06.3 05.2	Approvvigionamento idrico Trattamento delle acque reflue

Il Consorzio Aquarno non rientra nelle previsioni dell'art. 20 in quanto i bilanci degli ultimi anni chiudono in perdita ad esclusione dell'anno 2011: tuttavia ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Le perdite che non trovano copertura con le contribuzioni previste dagli artt. 16 e 17 dello Statuto vengono ripianate dal Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno S.p.A e cioè dalla parte privata consorziata.

Pertanto si ritiene che anche questo non osti al mantenimento della società.

CONSORZIO DEPURATORE DI SANTA CROCE SULL'ARNO S.P.A

Il Consorzio Depuratore di Santa Croce sull' Arno , società senza scopo di lucro, nasce a S. Croce s/Arno nel 1980 per iniziativa dei conciatori con la compartecipazione del Comune di S. Croce s/Arno, per l'ampliamento dell'impianto di depurazione, per il trattamento degli scarichi sia industriali che civili. Ad oggi comprende circa 450 associati dei comuni di S. Croce s/Arno Fucecchio e Castelfranco di Sotto che adducono i loro scarichi industriali all'impianto centralizzato di S. Croce s/Arno il quale ha una potenzialità depurativa pari a 30.000 mc/g.

A norma dello Statuto il Consorzio ha per oggetto la manutenzione, l'ampliamento ed ammodernamento di impianti di depurazione per il trattamento dei reflui sia industriali che civili, la gestione, anche provvisoria degli impianti di depurazione anche al fine di mantenere il corretto funzionamento degli stessi, l'eventuale gestione anche provvisoria degli impianti di fognatura. L'oggetto è dunque riconducibile alle attività previste dalla classificazione di bilancio contenuta nell'allegato 14 al D.Lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 4 "Servizio idrico integrato".

**MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

CODICE MISSIONE	CODICE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	Descrizione	GRUPPO COFOG	Descrizione GRUPPO COFOG
09	04	Servizio idrico integrato	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.</p> <p>Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.</p> <p>Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.</p> <p>Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).</p> <p>Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.</p> <p>Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.</p>	06.3 05.2	Approvvigionamento idrico Trattamento delle acque reflue

La Società svolge attività che pertanto si ritiene possano rientrare nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) del D.lgs 175/2016. Sussistono altresì i requisiti previsti dall'art.20, comma 2, lettera b) c), d) e f)

Non si rilevano condizioni ostative al mantenimento della partecipazione.

Forma societaria: Società a responsabilità limitata.

La Società completamente pubblica è detenuta in quote paritarie da 5 Comuni (San Miniato, Montopoli in Val D'arno, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte)

La Società per conto dell'Ente svolge le seguenti attività le seguenti attività:

- Gestione diretta degli immobili (n.4 Alloggi siti in Via Roma n. 14, n.2.Alloggio posto in Via Galileo Galilei)
- Bando assegnazione alloggi di Erp;
- Bando di mobilità assegnatari alloggi di Erp;
- Ricevimento utenza e rapporti con Apes,
- Predisposizione provvedimenti di assegnazione, revoca, verifica requisiti, contestazioni inadempienze contrattuali, morosità e quanto altro riguarda i rapporti con gli assegnatari non di competenza di Apes o altri Enti.
- Della conclusione, rinnovo, risoluzione, recesso e della gestione amministrativa dei contratti di locazione e sub locazione e di ogni connesso adempimento fiscale e di legge;
- Della riscossione dei canoni di locazione;
- Dell'espletamento dei controlli e della attività di verifica del rispetto degli impegni contrattuali concordati tra DOMUS SOCIALE s.r.l. e i singoli destinatari degli alloggi del patrimonio gestito;
- Dell'esercizio delle azioni giudiziali e stragiudiziali a fronte degli inadempimenti di obblighi contrattuali o condominiali, ovvero a fronte di situazioni o fatti che possano pregiudicare la continuazione del rapporto di locazione o il corretto uso degli immobili nonché della contestazione delle inadempienze agli impegni contrattuali e delle relative azioni legali;
- Della gestione dei rapporti con gli Enti erogatori di servizi per tutto quanto necessario a garantire l'abitabilità e il pieno godimento degli alloggi: utenze Enel, acqua, gas e telefono; stipula contratti per allacciamenti parti comuni; attivazione e gestione impianti (autoclavi, centrali termiche, ascensori, ecc.).

- Della stipula, rinnovo e modifica dei contratti di assicurazione sul Patrimonio gestito
- Gestione Ufficio Casa:
- Apertura e front office Ufficio Casa
- Attività di Housing Sociale
- Sopralluoghi, verifiche, interventi, preventivi, monitoraggio;
- Sportello di orientamento al disagio abitativo;
- Mediazione con proprietari e agenzie e individuazione di patrimonio abitativo privato a canone agevolato;

Per i servizi espletati il Comune corrisponde a Domus un corrispettivo come disciplinato nel contratto di servizio approvato dal Consiglio comunale

Domus è quindi società strumentale dell'Ente nell'ambito dell'housing sociale e rientra nella fattispecie prevista dall'art.4, comma 2, lettera d) del D.lgs 175/2016. Per quanto riguarda la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2, è stato constatato che la società non rispetta il requisito previsto alla lettera d) (*partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila di euro*). Come previsto dall'art.26, comma 12-quinquies, del D.lgs 175/2016 il fatturato è quello del triennio 2013-2015.

Non ricorrono pertanto i requisiti che legittimano il mantenimento della partecipazione da parte del Comune.

GEOFOR PATRIMONIO S.R.L

Forma societaria: Società a responsabilità limitata.

Trattasi di Società a capitale interamente pubblico, amministrata da un amministratore unico, che ha per oggetto la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio del servizio di interesse economico generale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

In particolare, possiede l'usufrutto dell'impianto inceneritore di Ospedaletto, la cui nuda proprietà è posseduta da Gea Patrimonio S.r.l., Società a capitale interamente pubblico, partecipata al 62,356% dal comune di Pisa, avente oggetto sociale analogo a quello di Geofor Patrimonio.

Il comune di Pisa, che detiene il 52,059% del capitale sociale di Geofor Patrimonio, con Deliberazione del C.C. n. 48 del 17.12.2015 ha stabilito di procedere alla soppressione di Geofor Patrimonio S.p.A. ai sensi dell'art. 1, co. 611, lett. b) e c), della L. 190/2014 (società priva di dipendenti ed avente oggetto analogo a quello di Gea Patrimonio). Il 12.05.2017 l'Assemblea dei soci ha approvato la trasformazione del tipo societario da "s.p.a." a "s.r.l.". ed il nuovo statuto sociale quali primi interventi di razionalizzazione della società, autorizzata da questo Ente con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 29.04.2017.

La Società è nata dalla scissione di Geofor S.p.A. in tre Società tra le quali Geofor Patrimonio, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 267/2000 .

La gestione della proprietà delle reti non risulta attività contemplata dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016.

In aggiunta:

- La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 320 del 25 novembre 2011, ha ritenuto tacitamente abrogato il comma 13 dell'art. 113 del D.Lgs.267/2000 per incompatibilità con il comma 5 dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008 il quale aveva sancito il principio della proprietà pubblica delle reti; la Corte ha inoltre ritenuto che il menzionato comma 13 non ha ripreso vigore a seguito dell'abrogazione, per effetto del referendum del 12-13 giugno 2012, dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008, poiché tale abrogazione non comporta la

reviviscenza della norma abrogata (come stabilito dalla Sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011 della stessa Corte).

- il comma 13, dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 é stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. g), D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326. Il suddetto art. 14, comma 1 è stato abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Pertanto anche il comma 13 è da ritenersi abrogato.

Non ricorrono pertanto i requisiti che legittimano il mantenimento della partecipazione da parte del Comune

RIEPILOGO COMPLESSIVO

N.°	Ragione sociale	%	Partecipazione di controllo	MANTENIMENTO
1	AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.)	2,7000%	NO	SI
2	CERBAIE S.P.A.	6,7400%	NO	NO
3	CONSORZIO AQUARNO S.P.A.	0,5800%	NO	SI
4	CONSORZIO DEPURATORE DI SANTA CROCE SULL'ARNO S.P.A.	0,0100%	NO	SI
5	DOMUS SOCIALE S.R.L.	20,0000%	NO	NO
6	ECOFOR SERVICE S.P.A.	0,0100%	NO	NO
7	GEOFOR PATRIMONIO S.P.A.	0,0100%	NO	NO
8	POLO TECNOLOGICO CONCIARIO S.C.A.R.L	4,3000%	NO	SI
9	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.C.R.L	0,0540%	NO	NO
10	TOSCANA ENERGIA S.P.A.	0,7800%	NO	SI
11	RETI AMBIENTE S.P.A	0,0797%	NO	SI

Castelfranco di Sotto, 3 ottobre 2017

IL RESPONSABILE SETTORE N.2
(Dr. Michele Ceretelli)